



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 113 del 26/10/2019

**OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021 - ANNUALITA' 2020. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 12:00 nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
FANTINI MAURO	SINDACO	X	
TERNELLI MAURO	VICE SINDACO		X
SGHEDONI GESSICA	ASSESSORE	X	
GIBERTI CRISTIAN	ASSESSORE	X	
MARCHETTI GIULIANA	ASSESSORE		X

Presenti: 3

Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale

Assume la Presidenza Mauro Fantini

Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: MODIFICA AL PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021 - ANNUALITA' 2020. PROVVEDIMENTI**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";
- l'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 con il quale si dispone che: " (...) All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti»;

VISTO l'art.3 comma 5 del D.L.n.90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n.114/2014, il quale prevede che a decorrere dagli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in

sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che la L. n. 26 del 28.03.2019, di conversione del D.L. n. 4/2019 (cosiddetto "Decreto concretezza"), ha previsto per gli Enti locali la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, **fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;**

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (cosiddetto "Decreto crescita"), convertito nella L. 58/2019, che ha previsto per gli Enti locali la possibilità di procedere ad assunzioni con i soli vincoli della sostenibilità della spesa e degli equilibri del bilancio pluriennale, previa asseverazione dell'organo di revisione contabile e che ha modificato anche la modalità di calcolo della capacità assunzionale fino ad oggi utilizzata per le assunzioni esterne sulla base dei criteri che saranno previsti da un decreto inter-ministeriale che dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

PRECISATO che l'ente rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014), ai fini del calcolo della capacità assunzionale;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

RILEVATO che:

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, ha comportato che all'interno dell'Ente non sono emerse situazioni di personale in esubero;
- si è proceduto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, alla ricognizione del personale in esubero e dell'assenza di eccedenza di personale, così come risulta da delibera di G. C. n. 109 del 22.12.2018;
- si è proceduto altresì, al fine di definire la programmazione di fabbisogno di personale, ad una ridefinizione della dotazione organica con delibera di G. C. n. 91 del 10.09.2019;

TENUTO CONTO CHE la capacità assunzionale del Comune di Prignano s/S deve essere calcolata tenendo in considerazione che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle "categorie protette" di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d'obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti cessati a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 91 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;
- il Comune di Prignano s/S, con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2017, ha approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 e con deliberazione di G. C. n. 22 del 22.02.2019 ha approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 ed elenco annuale 2019;

RITENUTO che il Comune di Prignano s/S intende procedere a una modifica del Piano di fabbisogno del personale 2019/21 che si rende necessaria per poter procedere alle sostituzioni, nell'anno 2020, di n. 3 unità di personale cessato per collocamento a riposo nel corso dell'ultimo semestre 2019;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, ha attestato, così come risulta da certificazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - allegato A, quanto segue:

- l'Ente ha rispettato le norme e i vincoli relativi al costo del personale, nonché il vincolo della progressiva riduzione della spesa del personale;
- dal Conto Consuntivo 2018 l'Ente risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs n. 267/2000 e non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che la spesa necessaria per le assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 è stata inserita nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di sostenibilità della spesa e degli equilibri di bilancio pluriennale;

- l'ente rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014), ai fini del calcolo della capacità assunzionale;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.56/2019 (Legge "concretezza") gli Enti locali possono evitare la mobilità volontaria esterna ex-art. 30 D.Lgs 165/2001 nel solo triennio 2019/2021;

VISTO il seguente prospetto relativo alla modifica del programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, nella parte relativa alla sola annualità 2020, che prevede nello specifico:

ANNO 2020:

Turn over in corso del personale cessato nell'anno precedente per qualsiasi causa, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia, in particolare:

- 1 unità di personale cat. B3, con il profilo di 'collaboratore cuoco', a tempo indeterminato e pieno, da reperirsi mediante concorso pubblico (senza esperimento della mobilità - Legge 56/2019);
- 1 unità di personale cat. C, con il profilo di 'istruttore tecnico', a tempo indeterminato e pieno, da reperirsi mediante concorso pubblico ovvero mobilità volontaria esterna;
- 1 unità di personale cat. D, con il profilo di 'istruttore direttivo tecnico', a tempo determinato e pieno, da reperirsi mediante procedura selettiva ex art. 110 TUEL.

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, anche in considerazione di cessazioni per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione, oggi in evoluzione, o per dimissioni volontarie;

RITENUTO di provvedere ad approvare la modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2019/ 2021, annualità 2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

PRESO ATTO che:

- con Delibera di C.C. n. 8 del 27.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario esercizio 2019/21;
- con delibera di G. C. n.26 del 06.03.2019 è stato approvato il PEG definitivo esercizio 2019;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.448/2001, pervenuto all'Ente in data 25.10.2019 prot. n. 7236, agli atti dell'Ufficio Personale;

RICHIAMATE le leggi vigenti in materia di spesa del personale e limiti alla capacità di spesa per gli Enti locali;

VISTI:

- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i ;
- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, la modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 nella parte relativa all'annualità 2020 nel seguente modo:

ANNO 2020:

Turn over in corso del personale cessato nell'anno precedente per qualsiasi causa, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia, in particolare:

- 1 unità di personale cat. B3, con il profilo di 'collaboratore cuoco', a tempo indeterminato e pieno, da reperirsi mediante concorso pubblico (senza esperimento della mobilità - Legge 56/2019);
- 1 unità di personale cat. C, con il profilo di 'istruttore tecnico', a tempo indeterminato e pieno, da reperirsi mediante concorso pubblico ovvero mobilità volontaria esterna;
- 1 unità di personale cat. D, con il profilo di 'istruttore direttivo tecnico', a tempo determinato e pieno, da reperirsi mediante procedura selettiva ex art. 110 TUEL.

2)DI CONFERMARE il precedente Piano del fabbisogno del personale 2019/21, approvato con deliberazione di G. C. n. 109 del 22.12.2018, per quanto concerne l'annualità 2021;

3)DI DARE ATTO che la presente modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/21, per quanto riguarda l'annualità 2020, viene adottata nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

4)DI DARE ALTRESI' ATTO che il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, ha attestato, così come risulta da certificazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - **allegato A**, il rispetto dei vincoli di legge e di spesa in materia di assunzioni di personale;

5)DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni della normativa sulle assunzioni di personale negli enti locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ovvero nuove esigenze al momento non programmabili o infine anche in considerazione di cessazioni per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione, oggi in continua evoluzione, o per dimissioni volontarie;

6)DI PREVEDERE che l'Ente possa, ove ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

7)DI TRASMETTERE copia delle presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU, nonché alla Ragioneria generale dello Stato tramite il nuovo modulo denominato 'Piano dei fabbisogni' presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. come modificato dal D.Lgs 175/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare R.G.S. n. 18/2018;

8)DI PUBBLICARE il presente atto, oltre che all'Albo pretorio informatico del Comune, sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 'Personale', nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 16 del D.Lgs 33/2013;

9)DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 26/10/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
